

Annamaria Peccioli

Lesioni

L'attuale art. 582 c.p. non contiene una definizione dell'evento **malattia**, che, come è noto, contraddistingue sul piano oggettivo le lesioni rispetto alle percosse. In un primo momento la giurisprudenza aveva delineato un concetto estremamente ampio di detto evento con il risultato di dilatare lo spazio del delitto di lesione a scapito delle percosse. Si considerava, infatti, malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali (in tal senso fra tutte Cass., sez. V, 30 settembre 2009, n.38828 che considerava lesione anche un semplice urto o ancora Cass., Sez. IV, 19 dicembre 2005, n.2433 che riconduceva all'evento malattia anche le mere ecchimosi).

L'orientamento, ad oggi dominante, condiviso dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.Un., 18 dicembre 2008 -21 gennaio 2009, n. 243 , in tema di rilevanza penale dell'intervento chirurgico con esito fausto eseguito in assenza di consenso) ha rimodulato la nozione di malattia, limitandola, correttamente, a quelle ipotesi in grado di provocare un'alterazione funzionale dell'organismo. Pertanto si ritiene che la malattia consista in quel *processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo*. Se il processo morboso investe l'organismo fisico, si ha quella che il codice chiama « malattia nel corpo »; se investe l'organismo psichico, determinando un turbamento nelle funzioni dell'intelletto o della volontà, si ha « malattia nella mente ».

A titolo esemplificativo rientrano nella nozione di malattia (Cass., 18 maggio 2015, n.34390) l'acufene quando il disturbo ,caratterizzato dalla percezione di suoni non legati a stimoli esterni, è in grado di alterare funzionalmente l'organismo o ancora la cervicalgia (Cass., 18 maggio 2015, n. 34387) in quanto dolore localizzato nella parte posteriore del collo che comporta sofferenza, ridotta motilità del collo e alterazione funzionale dell'organismo).

Non dovrebbero rientrarvi neppure le ecchimosi, dipendenti dalla rottura di vasi sanguigni, perché esse non determinano una menomazione funzionale dell'organismo degna di rilievo.

La definizione della malattia quale alterazione anatomica e funzionale consente di superare definitivamente quell'interpretazione in base alla quale tra le ipotesi contemplate nell'articolo successivo vi siano alcune che possano presentarsi anche senza il tramite di una malattia, come ad esempio il n. 1 della prima parte dell'art. 583, il quale prevede, fra l'altro, l'ipotesi che dal fatto derivi « una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ». La disgiuntiva « o », che figura nel testo della norma, sembra ad una prima lettura

evidenziare che l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni possa essere intesa come qualcosa di diverso ed alternativo rispetto alla malattia: tale interpretazione induceva a considerare le ipotesi stesse come forme autonome di reato in assenza di un rapporto di specialità tra l'art. 582 c.p. e l'art. 583 c.p. Alla luce dell'interpretazione ad oggi prevalente in giurisprudenza in relazione ai tratti identificativi della nozione di malattia l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni può essere intesa quale "deriva funzionale" di un processo patologico che si distingue dalla malattia di cui all'art. 582 c.p. per la durata .

In una prospettiva *de iure condendo* si potrebbe suggerire di modificare il tenore della circostanza aggravata di cui all'art. 583 c.p. n.1 eliminando la disgiuntiva "o" che separa la malattia dall'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni sostituendola con la congiunzione ". Inoltre si potrebbe suggerire di eliminare nel primo comma dell'art.582 c.p. sul modello del progetto della Commissione Pagliaro in cui all'art.59 - il riferimento al doppio evento lesione e malattia, con la contestuale introduzione di una definizione espressa di malattia quale "*processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una menomazione funzionale*".

L'introduzione di una nozione di malattia con l'indicazione della necessità di una "ricaduta di ordine funzionale" consentirebbe di distinguere sul piano qualitativo le diverse offese all'incolumità fisica senza rendere più sovrapponibili i delitti di lesioni e percosse. Verrebbe, pertanto, esclusa quell'interpretazione che in qualche, seppur isolata, pronuncia è emersa nella giurisprudenza di legittimità, che, in maniera non convincente, ha affermato l'unicità del dolo di lesioni e di percosse-

Inoltre la previsione di una "deriva funzionale " quale requisito espresso di fattispecie rappresenterebbe un dato normativo stringente a cui potrebbe far riferimento la giurisprudenza che , talvolta, nonostante la pronuncia delle Sezioni unite del 2008, ha continuato a considerare malattia la mera alterazione anatomica.

Sempre in una prospettiva *de iure condendo* sarebbe auspicabile un ripensamento del regime di **procedibilità** dei delitti di lesione con l'estensione della procedibilità a querela all'ipotesi di lesione comune di cui al primo comma dell'art. 582 c.p.

Gli artt. **86 ss . della L. 24 novembre 1981, n. 689** avevano mutato l'originario regime di procedibilità delle ipotesi di lesioni originariamente perseguibili d'ufficio, posti a tutela di interessi di natura privata, con l'effetto di ricollocarne il relativo disvalore sul piano dei rapporti tra privati . Sul punto interessanti sono gli spunti offerti dai lavori della **Commissione Fiorella** per la revisione del sistema penale che in un'ottica di deflazione del sistema processuale progettava un ampliamento delle iNella Relazione si sottolineava che "La procedibilità a querela costituisce, infatti, un punto di equilibrio e

di mediazione fra due opposte esigenze: da un lato, quella di evitare che, nel rispetto del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, si determinino meccanismi repressivi automatici che impediscano qualsiasi possibilità di governo effettivo dei fatti realmente offensivi e meritevoli di tutela penale; dall'altro, quello di far emergere e valorizzare l'interesse privato alla punizione del colpevole onde evitare che restino impuniti fatti comunque lesivi di beni primari o che resti frustrata l'esigenza di ristoro, anche morale, della vittima del reato. Ampliando la procedibilità a querela si può ottenere anche l'effetto secondario ma non meno importante, in una logica di riduzione dei carichi processuali, di favorire le ipotesi conciliative che spesso riescono a perfezionarsi proprio nelle fasi preliminari del giudizio, quando si avverte più impellente l'esigenza di evitare l'aggravio ed il rischio del processo prima ancora che della condanna". Sul punto si veda **l'art. 5 dell'articolato** in cui si prevede che "nel secondo comma dell'articolo 582 del codice penale, le parole «Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585» sono sostituite dalle seguenti: «Se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585»." L'art. 5 attiene all'estensione della procedibilità a querela nella ipotesi di lesioni di cui al primo comma dell'art. 582 c.p., ossia quelle lesioni che determinino una malattia di durata superiore a venti giorni, con esclusione del caso in cui ricorrano le aggravanti di cui all'art. 583 e 585 c.p.. La *ratio* è quella di estendere la logica dell' "azione" privata in relazione al livello della gravità sostanziale della lesione, procedendo in progressione rispetto all'intervento già operato dal legislatore del 1981.

La legge Orlando all'art.1 comma 16 lett.a e b ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora, tra l'altro, la persona offesa sia incapace per età o per infermità.

In sede di attuazione della delega si è ritenuto di mantenere, invece, la procedibilità d'ufficio per le ipotesi di lesioni volontarie a cui segua una malattia superiore a venti giorni ma inferiore o uguale a quaranta sulla base di un'erronea interpretazione delle ipotesi di incapacità ed infermità. Infatti l'esclusione per i casi di incapacità avrebbe dovuto riguardare le ipotesi in cui detta condizione sia preesistente o indipendente dall'evento lesivo.

La modifica del regime della procedibilità delle lesioni potrebbe giustificare un ripensamento in merito alla natura giuridica delle attuali ipotesi aggravate di cui all'art. 583 c.p. che potrebbero essere trasformate in autonome ipotesi. Una tale opzione interpretativa deve essere ovviamente coordinata con un eventuale ripensamento della disciplina generale delle circostanze del reato.